



## RELAZIONE TECNICA

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\20

DIREZIONE PROPONENTE: Settore Politiche del Lavoro

**Oggetto: Acquisizione quote detenute dai soggetti di diritto privato in Euro lavoro Scarl e successiva fusione di Euro lavoro Scarl con AFOL metropolitana.**

### RELAZIONE TECNICA:

In coerenza con la costituzione della Città Metropolitana e con le deliberazioni assunte, nel 2015 è stata costituita l'Azienda consortile per la formazione, orientamento e lavoro - AFOL metropolitana, quale soggetto giuridico unico per l'attuazione sull'intero territorio della Città Metropolitana di azioni volte a creare, far crescere e ottimizzare i servizi offerti ai cittadini sui temi - come da denominazione - della formazione, orientamento e lavoro.

Quanto sopra con la volontà, nel contempo, di ridurre i costi degli organismi partecipati attraverso processi di aggregazione di aziende speciali consortili che svolgevano il medesimo tipo di attività ciascuna per il proprio territorio.

Completato al 31 dicembre 2017 il previsto processo di fusione per incorporazione delle 5 Aziende territoriali (AFOL Milano, Nord-Ovest, Nord, Est e Sud Milano) in AFOL metropolitana, di cui Città metropolitana di Milano detiene il 40,44% delle quote, si è reso necessario approfondire la procedura da seguire per il coinvolgimento anche del territorio dell'Ovest milanese, rappresentato non da un'azienda speciale ma da una società consortile a responsabilità limitata denominata Euro lavoro Scarl, con sede a Legnano, avente quale punto di riferimento il bacino d'utenza dei Centri per l'Impiego di Legnano e Magenta, che gestisce in forza del contratto di servizio stipulato con la stessa Città Metropolitana.

Della società Euro lavoro Scarl (capitale sociale euro 100.000) Città metropolitana di Milano detiene il 60% delle quote.

Il restante 40% del capitale sociale di Euro lavoro Scarl è detenuto per la quota del 17,65% dal CLMA - Centro Lavoro Magentino-Abbiatense in liquidazione e per la restante quota del 22,35% dal CLAM - Centro Lavoro Alto Milanese in liquidazione.

Come già esposto nel DUP nella sezione Obiettivi specifici per gli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), è data indicazione alla società Euro lavoro Scarl di *“collaborare fattivamente con la Città metropolitana di Milano, e se e per quanto di interesse con AFOL metropolitana, nel processo di studio e realizzazione dell'aggregazione della Società nell'Azienda Speciale”*.

Le successive vicende interne ad AFOL metropolitana, a cui è seguita la nomina del nuovo Direttore Generale ed il rinnovo degli Organi di amministrazione sia di Afol sia di Euro lavoro, avvenute tra l'inizio del secondo semestre del 2019 e il 2020, hanno rallentato il processo di integrazione.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 38 del 17/12/2020, è stata da ultimo approvata la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (anno 2019) e razionalizzazione periodica delle partecipazioni (anno 2020), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo Unico Partecipate) e successive modificazioni.

Alla direzione competente è stato quindi assegnato il compito di proseguire nelle attività finalizzate al completamento del processo di integrazione di Euro lavoro Scarl in AFOL metropolitana, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, attuando così l'aggregazione delle funzioni relative alla gestione dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in un unico soggetto (AFOL metropolitana).

Nelle more della suddetta integrazione si era già reso necessario procedere con la proroga al 20/05/2021 del vigente contratto di servizio, già in scadenza il 20/11/2020. La proroga, finalizzata a garantire la continuità della gestione dei centri per l'impiego, è stata condizionata all'attuazione del processo di aggregazione in AFOL metropolitana di Euro lavoro Scarl di cui al Piano di razionalizzazione.

Al fine di perseguire l'obiettivo dell'integrazione di Euro lavoro Scarl in AFOL, alla luce degli sviluppi della situazione nel suo complesso, è stata avanzata la duplice ipotesi di una cessione a titolo oneroso delle quote di Euro lavoro Scarl in possesso della Città metropolitana ad AFOL metropolitana, ovvero l'acquisizione da parte di Città metropolitana delle quote di Euro lavoro Scarl oggi in possesso dei soci in liquidazione, propedeutica alla successiva fusione per incorporazione in AFOL metropolitana.

In data 30 aprile 2021 si è tenuta l'Assemblea di AFOL metropolitana che aveva all'ordine del giorno, tra l'altro, "Confluenza della società consortile Euro lavoro in AFOL Metropolitana". Nell'illustrazione del tema il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha dato conto del fatto che in una prima fase di interlocuzione la Città Metropolitana di Milano aveva proposto all'azienda l'acquisto del 100% delle quote di Euro lavoro, e che il CDA di Afol metropolitana aveva dato riscontro negativo in considerazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio in un esercizio finanziario che aveva subito inevitabilmente i riflessi negativi della pandemia.

L'Assemblea di AFOL metropolitana, su proposta del CdA, ha quindi approvato e autorizzato l'incorporazione di Euro lavoro Scarl in AFOL metropolitana, una volta che l'intero capitale sociale della società incorporanda sia detenuto dalla Città metropolitana, dando mandato al proprio CdA di provvedere alla elaborazione del progetto di fusione in collaborazione con Città metropolitana di Milano, ai fini del completamento entro l'anno del processo di integrazione, come da verbale in corso di approvazione anticipato da Afol metropolitana con nota prot. n. 73407 del 06/05/2021.

Da qui la proposta di Città Metropolitana di Milano, proprietaria del 60% delle quote di Euro lavoro, di acquisire il restante 40%, diventandone in tal modo proprietaria al 100%, a condizione che tale operazione sia strumentale a realizzare nel più breve tempo possibile l'incorporazione di Euro lavoro Scarl - Afol Ovest in Afol metropolitana e l'aggregazione delle funzioni relative alla gestione dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in un unico soggetto (AFOL metropolitana): condizione che appare pienamente soddisfatta da quanto deliberato dall'Assemblea dei soci di AFOL metropolitana nella seduta del 30 aprile scorso.

La soluzione da ultimo prospettata non appare elusiva dell'indirizzo legislativo della riduzione, anche mediante accorpamento, delle società partecipate, in quanto avviene nel quadro di un percorso già definito a monte dell'acquisizione stessa, mediante l'assunzione della deliberazione assembleare da parte dell'azienda AFOL metropolitana, sopra citata, che approva ed autorizza l'incorporazione di Euro lavoro Scarl una volta che l'intero capitale sociale della società incorporanda sia detenuto dalla Città metropolitana.

I punti salienti del percorso di confluenza, così come descritti all'Assemblea di AFOL metropolitana, tengono conto del contesto socio economico consolidato del territorio dell'Alto milanese e del Magentino-Abbatense, così che l'integrazione all'interno di un'unica struttura pubblica dell'offerta di servizi in materia di formazione, orientamento e lavoro per l'intera area metropolitana, nel rispetto delle specificità locali, garantisca al meglio l'economicità di scala derivante dall'accentramento di parte dei costi connessi ai servizi trasversali, l'unitarietà di gestione di tutti i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Milano, con ricadute positive soprattutto per cittadini ed imprese che potranno beneficiare di una offerta più ampia di servizi e di livelli omogenei di erogazione sul territorio, e l'aumento delle capacità progettuali e gestionali complessive.

Questa prima fase del percorso coinvolgerà direttamente AFOL Metropolitana e Città Metropolitana di Milano, mentre i Comuni gravitanti nel "bacino d'utenza" di Euro lavoro saranno chiamati ad esprimersi sull'eventuale adesione ad AFOL Metropolitana solo in un secondo momento. Tuttavia questi ultimi sono stati informati delle prospettive attraverso due incontri territoriali, promossi dal Presidente del Comitato territoriale e dal Presidente del Cda di AFOL Metropolitana d'intesa con Città metropolitana.

A valle della fusione la quota di Città metropolitana in AFOL verrà ricalcolata in applicazione dei criteri previsti dalla convenzione tra Città metropolitana e AFOL metropolitana.

La diversa natura giuridica dei due soggetti (azienda speciale e società di capitali) non è di ostacolo alla loro fusione. La possibilità di operare una trasformazione eterogenea da società di capitali ad Azienda speciale, e per estensione l'incorporazione di una società di capitali in un'Azienda speciale, trova conferma anche alla luce di espresso parere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2 del 15 gennaio 2014 e di alcuni precedenti già realizzati (Comune di Napoli - Azienda speciale "ABC" Acqua Bene Comune).

Il legislatore, nel disciplinare l'istituto della trasformazione eterogenea e proprio al fine di superare il limite dell'omogeneità causale, ha introdotto nell'art. 2498 c.c. il termine "enti", rinunciando quindi a precisarne la natura giuridica e strutturale; coerentemente con questa scelta lessicale, il termine società è scomparso dalla rubrica del Capo X, Titolo V, del Libro V. A seguito della fusione, i preesistenti rapporti giuridici proseguono nei confronti dell'ente trasformato; da ciò si ricava che, ai sensi dell'art. 2498 c.c., non si verifica l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, operazione questa che altrimenti sarebbe bifasica e richiederebbe la liquidazione del soggetto originario.

Pertanto, all'esito della fusione si ha soltanto la modifica della struttura e dell'organizzazione, anche considerato che lo scopo dell'azienda speciale non è istituzionalmente incompatibile con quello di una società di capitali.

La fusione è quindi una vicenda evolutiva dell'ente, il quale conserva diritti ed obblighi e prosegue in tutti i rapporti sostanziali e processuali ad essa anteriori, senza soluzione di continuità, anche a tutela dei terzi.

Alla luce di questa regolazione, la fusione eterogenea è una vera e propria tecnica negoziale messa a disposizione di quanti intendano adottare un certo modello organizzativo per una determinata attività, distaccandosi dalla struttura originaria, ma nel segno della continuità dei rapporti giuridici.

Questa ampia definizione consente di sottolineare la natura promiscua e permeabile dell'istituto, il quale può quindi essere utilizzato anche per enti non considerati nell'art. 2500 septies c.c. e quindi per trasformare una società per azioni in azienda speciale, o per incorporarla, nel rispetto dei capisaldi della disciplina. Infatti, centrale all'operazione è il principio di continuità che consente di

salvaguardare l'organismo produttivo, ossia l'"azienda", intesa come complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di una attività di impresa.

Se questo è l'obiettivo, allora le fattispecie trasformative contenute nell'art. 2500 septies c.c. non possono essere ritenute tassative, anche considerato che l'azienda speciale risultante dalla trasformazione gode di un suo separato patrimonio a garanzia dei terzi e dei creditori e mantiene un collegamento con l'ente pubblico di riferimento.

La scelta di gestire un servizio pubblico locale mediante un'azienda speciale non deve infatti comportare alcun tipo di trattamento deteriore e penalizzante rispetto a gestioni effettuate mediante soggetti di diritto privato.

Entrambi i soci che detengono il restante 40% del capitale sociale di Eurolavoro Scarl - Centro Lavoro Magentino-Abbiatense in liquidazione e Centro Lavoro Alto Milanese in liquidazione - hanno manifestato, come da comunicazioni allegate, la loro disponibilità alla cessione delle rispettive quote ad un valore inferiore al valore di patrimonio netto, pari a complessivi € 92.600,00, prezzo che può quindi ritenersi congruo.

Dall'analisi della situazione economico-patrimoniale della società Eurolavoro Scarl si rileva quanto segue.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 risulta essere positivo per € 34.968,00, con un patrimonio netto pari a € 397.331,00, in aumento rispetto al 2018, e disponibilità liquide per € 21.003,00. L'utile d'esercizio di € 34.967,95 è suddiviso in € 1.749,00 alla riserva legale e € 33.218,95 alla riserva statutaria.

L'Amministratore Unico della Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

Si dà atto che l'Assemblea dei Soci convocata il 7 maggio 2021 ha approvato anche il Bilancio di esercizio al 31/12/2020, che si chiude con un utile di € 25.100,13 e un patrimonio netto di € 422.431,00.

In data 26/03/2020 prot. n. 65984, è pervenuta la certificazione crediti/debiti al 31/12/2019 asseverata dall'organo di revisione dove emerge che sussistono crediti/debiti in essere tra Città metropolitana e la società in oggetto. La differenza di € 54.213,23 sui debiti per Città metropolitana riguarda i progetti (Emergo e Apprendistato) e il contratto di servizio disallineati temporalmente. Le liquidazioni dell'ente sono per cassa e non per competenza. Non si ravvisano potenziali riflessi sul bilancio finanziario dell'Ente.

La società Eurolavoro scarl è inoltre proprietaria di due fabbricati, che verranno conferiti ad Afol metropolitana in sede di incorporazione di Eurolavoro scarl, con espressa riserva di retrocessione al modificarsi delle condizioni che determinano l'attuale vincolo di destinazione o nel caso che quest'ultimo non dovesse o potesse essere mantenuto.

Per l'acquisizione delle quote è prevista la spesa di € 100.000,00, comprensiva del corrispettivo per le quote e delle spese connesse, necessaria all'attuazione della presente delibera, che trova copertura mediante apposita variazione di Bilancio, da assumere con separato atto, e istituzione di nuovo capitolo di spesa denominato "Spese per incremento attività finanziarie" - titolo 3, macroaggregato 01, missione e programma 15.01 - Piano Finanziario U.3.01.01.03.000;

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica all'art. 8 prevede che le operazioni che comportino l'acquisto, da parte di un'amministrazione pubblica, di partecipazioni in società già esistenti siano deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

L'art. 5 del decreto richiamato prevede che l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo è utile richiamare la Legge regionale n. 9/2018, con la quale Regione Lombardia ha confermato la delega a Città metropolitana di Milano della gestione dei Centri per l'Impiego. La legge regionale prevede che la Città metropolitana di Milano possa esercitare le funzioni in parola ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego.

Dato atto che si è provveduto a mente dell'art.5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica a sottoporre lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo dell'ente dal 7/05/2021 al 17/05/2021.

Considerato infine che il contratto di servizio tra Città metropolitana ed Euro lavoro scarl per la gestione dei centri per l'impiego e dei servizi al lavoro nel territorio di riferimento scade il 20/05/2021, risulta necessario prorogarne la validità fino alla conclusione del processo di fusione di Euro lavoro Scarl in AFOL metropolitana.

Alla presente proposta di Deliberazione si uniscono, in formato digitale, le comunicazioni parte integrante e sostanziale rispettivamente del:

- 1) CLAM - Centro Lavoro Alto Milanese in liquidazione (prot. n. 60226 del 12.04.2021);
- 2) CLMA - Centro Lavoro Magentino Abbiatense in liquidazione (prot. n. 60228 del 12.04.2021).

La presente deliberazione ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto richiede il parere di regolarità contabile.

Per la presente proposta di provvedimento è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Si richiamano:

- la Delibera di Consiglio metropolitano R.G. n. 8/2021 del 03/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- il decreto sindacale R.G. 72/2021 del 31 marzo 2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023".

Si richiede, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000, l'immediata esecutività della presente deliberazione per consentire l'adozione nei tempi necessari degli atti conseguenti, a partire dalla proroga del contratto di servizio con Euro lavoro scarl in scadenza al 20 maggio 2021.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d-bis) del D.Lgs.33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art.5 del PTPCT.

Il relatore del presente provvedimento è la Consigliera Elena Buscemi con delega alla materia "Lavoro, Politiche sociali" attribuita con Decreto n. 263/2016 del atti 248968/2016-1.18\2016\6.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Federico Ottolenghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.